

DELIBERA N. 84/21/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI SOCIETÀ DELLA SOCIETÀ CHILI
S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 30 DELLA
LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

(PROC. N. 2782/ML)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale *“I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, anche Testo unico) e, in particolare, il titolo VII dedicato alla *“Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi”*;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018 recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 24/19/CONS del 22 gennaio 2019;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative”*

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTO l'atto di contestazione n. 36/20/DCA – PROC. N. 2782/ML, del 4 novembre 2020, notificato in pari data alla società Chili S.p.A., con il quale la Direzione contenuti audiovisivi accertava la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio in relazione alla presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 da parte della Società *de qua* per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, all'invio della documentazione richiesta dall'Autorità. In particolare, si contestava alla società Chili spa avente sede legale in Via Colico, 21 - 20158 - Milano, (PEC: chili-tv@legalmail.it) la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver provveduto a trasmettere entro il 30 settembre 2020 il "Modello Q VOD" di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento allegato alla delibera n. 595/18/CONS, così come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS;

CONSIDERATO che in data 26 febbraio 2021 (prot. n. 0083061), la società Chili S.p.A. ha comunicato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 16 della legge n. 689/81 avendo effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), così come previsto nell'atto di contestazione suindicato; la società ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento, avvenuto in data 27 novembre 2020;

PRESO ATTO che la società Chili Sp.A. ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16 della legge n. 689/81, e richiamata nell'atto di contestazione, di procedere al pagamento di una sanzione ridotta, la cui entità è predeterminata dalla legge. L'esercizio di tale facoltà determina l'estinzione del procedimento amministrativo che si conclude con una archiviazione;

RITENUTO che per effetto del pagamento, seppure in misura ridotta, della sanzione, viene salvaguardata la finalità di prevenzione propria della norma sanzionatoria e di conseguenza garantita l'effettività dell'applicazione delle prescrizioni che si assumono violate;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in esame per intervenuta oblazione e di doverne conseguente disporre l'archiviazione;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 2782/ML, avviato con contestazione n. 36/20/DCA, nei confronti della società Chili S.p.A. avente sede legale in Via Colico, 21 - 20158 - Milano, per la violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Chili Sp.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba